

regolamento di ammissione del pubblico all'Archivio storico

**BIBLIOTECA CIVICA
SAN MARTINO IN RIO**

Art. 1

Sono ammessi a frequentare l'Archivio storico del Comune di San Martino in Rio, secondo le norme del presente Regolamento, gli studiosi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano autorizzati dal Sindaco e dal Responsabile della Biblioteca (in vece del responsabile dell' Archivio Storico).

Art. 2

Per l'accesso ai documenti d'archivio gli studiosi presentano un documento di identità e una domanda di ammissione al Sindaco. Nella domanda sono indicati le generalità, il recapito, la qualifica del richiedente e l'oggetto della ricerca. Valutata la domanda secondo i criteri indicati dalla normativa in merito agli Archivi storici, il sindaco sentito il parere della responsabile della Biblioteca concede autorizzazione ad accedere ai documenti d'Archivio. In seguito viene fissato per appuntamento il giorno/i per la consultazione dei documenti richiesti su apposito modulo. Ove nulla osti, **i documenti d'archivio saranno messi a disposizione dello studioso nei locali della biblioteca e sotto stretta sorveglianza del personale. In nessun caso si potrà accedere liberamente e direttamente all'Archivio storico.**

Art. 3

L'Archivio storico segue gli orari della Biblioteca Comunale. Esso è chiuso al pubblico nel mese di agosto. La responsabile può stabilire altri periodi di chiusura per esigenze d'ufficio previa autorizzazione della Responsabile del Settore.

Art. 4

I documenti si consultano unicamente nelle sale della Biblioteca. La consultazione autorizzata di documenti riservati avviene in locali separati.

Art. 5

Gli studiosi si impegnano, in caso di utilizzazione di documenti dell'Archivio storico, a citare la fonte: Biblioteca Comunale di San Martino in Rio - Archivio Storico; e a fornire alla Biblioteca una copia della pubblicazione o della tesi di laurea.

Art. 6

Ogni volta che consultano i documenti dell'Archivio storico, gli

studiosi presentano un documento di identità e firmano un apposito modulo sul registro di presenza.

Art. 7

Nei locali dove si consultano i documenti dell'Archivio storico non possono essere introdotti soprabiti, borse e analoghi oggetti che sono depositati all'ingresso.

Art. 8

Nella sala di studio e Consultazione si osserva il silenzio ed è vietato fumare.

Art. 9

Chi desidera utilizzare registratori, computer portatili, macchine da scrivere, macchine fotografiche e simili ne fa domanda al responsabile Bibliotecario dell'Archivio storico, che può consentirne l'uso in locali idonei.

Art. 10

La richiesta dei documenti da consultare è effettuata mediante appositi moduli presso la Biblioteca, dove sono disponibili gli inventari di corredo dei fondi archivistici e la consulenza del personale dell'Archivio storico.
Non sono consentite richieste per un numero di buste superiore a cinque.
Ogni studioso può presentare fino a quattro richieste al giorno.

Art. 11

Il testo dei documenti conservati nell'Archivio storico può essere trascritto e pubblicato solo parzialmente.
La pubblicazione integrale, come la foto riproduzione, è soggetta ad autorizzazione del responsabile dell'Archivio storico: il Bibliotecario.

Art. 12

I documenti vengono consultati dopo che siano stati poggiati stabilmente sul piano del tavolo o del leggio, avendo cura di evitare anche il più lieve danno. In particolare non è consentito apporvi alcun segno, anche a matita.

Art. 13

Di norma gli studiosi non possono tenere aperto per la consultazione più di un pezzo per volta. La regola è tassativa nel caso di carte sciolte. Per validi motivi il responsabile della sala di studio può consentire la consultazione di due pezzi per raffronto, con le precauzioni necessarie ad evitare la confusione delle carte.

Art. 14

Se la consultazione si protrae per più giorni il documento viene lasciato sul tavolo, insieme ad un foglio su cui lo studioso scrive il proprio nome.
A consultazione terminata il documento viene consegnato al personale. La ricollocazione è effettuata esclusivamente a cura del personale dell'Archivio storico.(della Biblioteca)

Art. 15

I libri e gli inventari d'Archivio sono consultabili, esclusivamente all'interno delle sale studio della Biblioteca come per i documenti.

Art. 16

Gli studiosi che non osservano le norme del presente regolamento sono esclusi dall'accesso ai documenti dell'Archivio storico.
Coloro che si rendono colpevoli di sottrazione o danneggiamenti vengono deferiti all'Autorità giudiziaria.